



*Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it  
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

		Spett.le
Data		
Protocollo		<b>Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion)</b> Via Faliceto, 24 – Manta di Saluzzo (CN) fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it
Classificazione	7.60.100, 4/2024A	<b>Alla c.a. del Dott. Lorenzo Berra, Dott. Roberto Giordano</b> l.berra@agrion.it, r.giordano@agrion.it
		<b><i>E p.c.</i></b>
		alle Organizzazioni professionali agricole
		ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
		ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)
		all'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)
		alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
		al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO
		al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella
		al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
		al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta
		al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali
		al Settore attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica
		al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
		al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Partenza: AOO A1700A, N. Prot. 00006964 del 22/03/2024



Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*  
*piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

**Oggetto: Concessione deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata 2024 della Regione Piemonte (approvati con D.D n. 165 del 05/03/2024) per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013 e s.m.i per l'impiego del formulato commerciale SONAVIO<sup>®</sup> contenente la s.a. bifenox per il diserbo di colture trapiantate di aglio, carota, cipolla, lattuga, indivia scarola e ricia, pomodoro da industria, prezzemolo e radicchio.**

Con riferimento alla richiesta pervenute al Settore scrivente in data 4/3/2024 dalla Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura Piemontese (Agrion) prot. n. 5102 relativa alla possibilità di impiegare in deroga il formulato commerciale SONAVIO<sup>®</sup> contenente la sostanza attiva bifenox per il controllo di **infestanti dicotiledoni su colture trapiantate di aglio, carota, cipolla, lattuga, indivia, scarola e ricia, pomodoro da industria, prezzemolo e radicchio** si comunica quanto segue:

- considerato che il Ministero della Salute ha autorizzato in data 8 febbraio 2024 l'estensione di impiego definitiva del formulato commerciale SONAVIO<sup>®</sup> sulle colture sopra elencate;
- la s.a. rappresenta un valido strumento per il contenimento di alcune delle infestanti dicotiledoni ritenute più critiche per la coltivazione delle colture orticole sopracitate (*Amaranthus spp.*, *Portulaca oleracea*, *Solanum nigrum*, *Chenopodium spp.*);
- la s.a. è autorizzata su altre colture (avena, segale, triticale, frumento tenero e duro, orzo, soia) dai Disciplinari di Produzione Integrata del Piemonte vigenti nella campagna agraria in corso per il controllo di infestanti dicotiledoni di difficile contenimento con la limitazione "Impiegabile al massimo 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui è applicato", a causa della sua pericolosità per l'ambiente acquatico;
- dai monitoraggi sulle acque superficiali e profonde effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) la s.a. bifenox non presenta al momento criticità ambientali;



*Direzione Agricoltura e Cibo  
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it  
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

**si autorizza l'utilizzo per il diserbo di pre-trapianto di aglio, carota, cipolla, lattuga, indivia scarola e riccia, pomodoro da industria, prezzemolo e radicchio del formulato commerciale SONAVIO<sup>®</sup>, contenente la s.a. bifenox, nel territorio regionale. Per il pomodoro da industria l'impiego è consentito con la seguente limitazione: 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.**

**Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.**

**È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:**

**9.** “Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”.

**9 bis.** “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettarifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi”.

**9 ter.** “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI  
TECNICO-SCIENTIFICI*

*Dott.ssa Luisa Ricci*

*(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005)*

---

Via Livorno, 60 - 10144 TORINO. Tel. 011.4321473